

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1185

**Accordo tra Regione Puglia e Partì Sociali per la fruizione dell'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.**

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro – Dott.ssa Angela Pallotta – verificata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro - dott.ssa Angela Di Domenico e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

#### **Premesso che**

La legge 30 dicembre 2018, n.145, con i commi 251, 252 e 253, ha esteso il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), a condizione che ai medesimi lavoratori fossero applicate dal 1° gennaio 2019, misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

La predetta legge ha stabilito che "All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione delle regioni, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e l'attuazione di quanto previsto dai commi 251 e 252 è disciplinata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'art. 87 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n.77 del 17.07.2020, ha apportato delle modifiche ai precitati commi 251 e 253 prevedendo che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

Il predetto art.87 ha stabilito, inoltre, che all'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8- quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS".

Al fine di fornire le istruzioni operative per la gestione delle domande di indennità ai sensi dell'art. 87 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con L. n.77 del 17.07.2020, l'INPS ha emanato la Circ. n. 75 del 22/06/2020 chiarendo quanto segue:

- l'indennità può essere decretata dalle Regioni e dalle Province autonome, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei lavoratori che abbiano cessato un precedente periodo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, senza aver diritto all'indennità di disoccupazione NASpI;
- l'indennità è concessa esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS delle risorse di cui al comma 6-bis, art.44, D. Lgs 148/2015;
- ai lavoratori interessati dal 1° gennaio 2019 devono essere applicate misure di politica attiva,

individuare da un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'ANPAL;

- il decreto di concessione dell'indennità ai sensi dell'articolo 1, comma 251 della legge n. 145/2018 potrà riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali la decorrenza del trattamento sia senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del precedente periodo di integrazione salariale in deroga e che entrambi gli eventi si collochino nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018;
- la prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga;
- il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di una domanda online di mobilità in deroga;
- per "lavoratori [...] che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" si intendono anche i lavoratori che, pur avendo titolo alla prestazione, non ne abbiano fatto richiesta;
- laddove il beneficiario del trattamento in commento si rioccupi con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo "slittamento della data finale della stessa" in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.

#### **Dato atto che:**

- al fine di quantificare le risorse residue di cui all'art. 44, comma 6 bis, del D.Lgs 148/2015, da destinare in parte al trattamento di cui trattasi, con nota prot. n. 47251 del 06/07/2020, la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ha comunicato all'INPS il completamento della decretazione per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per le annualità 2014/2018 a valere sulle medesime risorse di cui all'art. 44, comma 6 bis, Lgs. n. 148/2015 e la verifica della corretta trasmissione in Sistema Informativo Percettori (SIP) di tutti i decreti emanati;
- con la predetta nota è stata comunicata, altresì, l'intenzione di destinare alla prestazione in oggetto parte delle risorse residue ai sensi del citato art. 44, comma 6 bis, nella misura di 5 mln di euro;
- In data 07 luglio 2020, è stato sottoscritto un Accordo tra Regione Puglia e Parti Sociali per la fruizione dell'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con L. n.77 del 17.07.2020;
- Per il riconoscimento dell'indennità in questione, le parti hanno previsto di destinare € 5.000.000,00 a valere sulle citate risorse residue di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015;
- l'Accordo prevede, inoltre, un articolato Piano di politiche attive, da comunicare al MLPS e all'ANPAL, che saranno erogate nei confronti dei destinatari dell'indennità di cui trattasi;
- il suddetto Piano prevede, tra l'altro, l'eventuale attivazione di tirocini formativi della durata di 6 mesi con la corresponsione di una indennità di partecipazione dell'importo di Euro 450,00;
- tale eventuale attivazione di tirocini formativi è subordinata, in ogni caso, all'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie;
- le Regioni e le Province Autonome concedono l'indennità di cui all'art. 1 c.251 della L. 145/2018 esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

#### **Visti**

il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016;

il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

la legge 23 luglio 1991, n. 223;

la legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, che ha abrogato l'indennità di mobilità dal 1 gennaio 2017;

il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 con cui sono stati definiti i criteri da adottare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente con riferimento a periodi concessi con accordi stipulati dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo (4 agosto 2014), in sede

regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola regione e in sede governativa per le imprese che abbiano unità produttive site in diverse regioni;

il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 ;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

la legge 30 dicembre 2018, n.145 ed, in particolare, i commi 251, 252 e 253;

l'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101;

il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ed, in particolare, l'art. 87;

la DGR n. 2384 del 19.12.2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato la specificazione dei Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del D.Lgs n. 150/2015, artt. 2 e 28 del DM n. 4 dell'11 gennaio 2018;

la Circ. INPS n. 94 del 12 maggio 2015 "Articoli 1 – 14 Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti";

la Circ. INPS n. 75 del 22 giugno 2020 "Articolo 1, commi 251 e 253, della legge n. 145/2018, così come modificati dall'articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpl. Istruzioni contabili"

#### **Preso atto**

delle intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 07 luglio 2020 in relazione alle previsioni di cui all'art.1, commi 251 e ss, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n.77 del 17.07.2020;

#### **Ritenuto**

di condividere e, per l'effetto, ratificare le predette intese come risultanti dall'allegato "Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la fruizione dell'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34."

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:

- di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di fare proprio il contenuto dell'Allegato A) al presente provvedimento, recante "Accordo tra Regione Puglia e Parti Sociali per la fruizione dell'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34";

- di ratificare le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 07 luglio 2020 come risultanti dal suddetto Accordo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che per il riconoscimento dell'indennità in questione, è destinato l'importo di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse residue di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015, in attesa della necessaria certificazione da parte di INPS;
- di dare atto che l'indennità di cui all'art. 1 c.251 della L. 145/2018 sarà concessa esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS;
- di dare atto che, conformemente a quanto previsto nell'Accordo, sulla base del monitoraggio sullo stato di attuazione dello stesso, potranno essere assunte ulteriori determinazioni, anche con riferimento all'ammontare delle risorse destinate;
- di dare atto che l'eventuale attivazione di tirocini formativi della durata di 6 mesi con la corresponsione di una indennità di partecipazione, prevista nel Piano di politiche attive contenuto nel suddetto Accordo è subordinata, in ogni caso, all'individuazione delle necessarie risorse finanziarie;
- di demandare alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro la predisposizione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande e per ogni adempimento gestionale riguardante l'attuazione amministrativa dell'Accordo sottoscritto.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea.

**Il Responsabile P.O. "Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro"**

*dott.ssa Angela Pallotta*

**Il Dirigente del Servizio "Politiche Attive del lavoro"**

*dott.ssa Angela Di Domenico*

**Il Dirigente della Sezione "Promozione e Tutela del Lavoro"**

*dott.ssa Luisa Anna Fiore*

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera.

**Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,  
Istruzione, Formazione e Lavoro**

*Prof. Ing. Domenico Laforgia*

**L'Assessore proponente**

*Prof. Sebastiano Leo*

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di fare proprio il contenuto dell'Allegato A) al presente provvedimento, recante *“Accordo tra Regione Puglia e Parti Sociali per la fruizione dell'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34”*;
- di ratificare le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 07 luglio 2020 come risultanti dal suddetto Accordo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che per il riconoscimento dell'indennità in questione, è destinato l'importo di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse residue di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015, in attesa della necessaria certificazione da parte di INPS;
- di dare atto che l'indennità di cui all'art. 1 c.251 della L. 145/2018 sarà concessa esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS;
- di dare atto che, conformemente a quanto previsto nell'Accordo, sulla base del monitoraggio sullo stato di attuazione dello stesso, potranno essere assunte ulteriori determinazioni, anche con riferimento all'ammontare delle risorse destinate;
- di dare atto che l'eventuale attivazione di tirocini formativi della durata di 6 mesi con la corresponsione di una indennità di partecipazione, prevista nel Piano di politiche attive contenuto nel suddetto Accordo è subordinata, in ogni caso, all'individuazione delle necessarie risorse finanziarie;
- di demandare alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro la predisposizione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande e per ogni adempimento gestionale riguardante l'attuazione amministrativa dell'Accordo sottoscritto.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
ANTONIO NUNZIANTE





**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

**Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la fruizione dell'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.**

In data 07/07/2020, presso la sede regionale di via Corigliano, 1 in Bari, presente l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione Puglia, Sebastiano Leo, assistito dalla dott.ssa Angela Di Domenico, Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro, e Parti Sociali di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante:

**VISTO** il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016;  
**VISTO** il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;  
**VISTA** la legge 23 luglio 1991, n. 223  
**VISTA** la legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, che ha abrogato l'indennità di mobilità dal 1 gennaio 2017;  
**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 con cui sono stati definiti i criteri da adottare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente con riferimento a periodi concessi con accordi stipulati dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo (4 agosto 2014), in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola regione e in sede governativa per le imprese che abbiano unità produttive site in diverse Regioni.  
**VISTO** il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22;  
**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205;  
**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n.145 ed, in particolare, i commi 251, 252 e 253;  
**VISTO** l'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101;  
**VISTO** il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ed, in particolare, l'art. 87;  
**VISTA** la DGR n. 2384 del 19.12.2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato la specificazione dei Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del D.Lgs n. 150/2015, artt. 2 e 28 del DM n. 4 dell'11 gennaio 2018;  
**VISTA** la Circ. INPS n. 94 del 12 maggio 2015 "Articoli 1 – 14 Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti";  
**VISTA** la Circ. INPS n. 75 del 22 giugno 2020 "Articolo 1, commi 251 e 253, della legge n. 145/2018, così come modificati dall'articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI. Istruzioni contabili";  
**VISTA** la nota prot. n. 47251 del 06/07/2020 di richiesta all'INPS di quantificazione delle risorse residue di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015;

**CONSIDERATO CHE**

- La Legge 30 dicembre 2018, n.145, nella versione originaria dei commi 251, 252 e 253, ha esteso il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), a condizione che ai medesimi lavoratori fossero applicate dal 1° gennaio 2019, misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

- La predetta legge ha stabilito che *"All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione delle regioni, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e l'attuazione di quanto previsto dai commi 251 e 252 è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- L'art. 87 del D.L. n. 34/2020 ha apportato delle modifiche ai precitati commi 251 e 253 come di seguito riportati:
  - **251** *"Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.92"*;
  - **253** *"All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8- quater e 8- quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS"*.
- Con Circ. n. 75 del 22/06/2020 l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle domande di indennità ai sensi dell'art. 87 del decreto-legge n. 34/2020;
- La predetta circolare illustra nel dettaglio l'ambito di applicazione delle misure, i beneficiari e gli adempimenti richiesti. In particolare, si chiarisce che:
  - l'indennità può essere decretata dalle Regioni e dalle Province autonome, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei lavoratori che abbiano cessato un precedente periodo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, senza aver diritto all'indennità di disoccupazione NASpl;
  - l'indennità è concessa esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS delle risorse di cui al comma 6-bis, art. 44, D. Lgs 148/2015;
  - a tali lavoratori dal 1° gennaio 2019 devono essere applicate misure di politica attiva, individuate da un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL;
  - il decreto di concessione dell'indennità ai sensi dell'articolo 1, comma 251 della legge n. 145/2018 potrà riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali la decorrenza del trattamento sia senza soluzione di continuità rispetto alla





**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

conclusione del precedente periodo di integrazione salariale in deroga e che entrambi gli eventi si collochino nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

- la prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga;
- il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di una domanda online di mobilità in deroga;
- per "lavoratori [...] che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" si intendono anche i lavoratori che, pur avendo titolo alla prestazione, non ne abbiano fatto richiesta;
- laddove il beneficiario del trattamento in commento si rioccupi con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo "slittamento della data finale della stessa" in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.

#### LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

##### ART. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce i criteri per la fruizione dell'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

##### ART. 2 – DESTINATARI

Possono richiedere l'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano cessato un precedente periodo di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 presso aziende ubicate nel territorio della Regione Puglia;
- b) non hanno maturato le condizioni per l'accesso alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) di cui al D.Lgs n. 22/2015 ovvero, pur avendo maturato le condizioni per l'accesso alla NASPI, non ne abbiano fatto richiesta;

Rientrano nel novero dei destinatari tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro, compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati.

Ai fini dell'accesso alla prestazione, non si applica il requisito dell'anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n.92.

Il trattamento di CIGD di cui alla precedente lett. a) deve rientrare esclusivamente tra le fattispecie normative di seguito esplicitate:

- ✓ CIG in deroga ai criteri dell'articolo 2 del D.l. n. 83473 del 1° agosto 2014;
- ✓ CIG in deroga di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- ✓ CIG in deroga ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.





**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### ART. 3 – DURATA E IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

L'indennità di cui all'art.1, commi 251 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34. è concessa, nel limite massimo di dodici mesi continuativi.

La prestazione in questione decorre dal giorno successivo alla scadenza del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga di cui alla lett. a) dell'art. 2 del presente Accordo.

L'importo della prestazione, comprensivo di copertura figurativa e dell'ANF, è pari al trattamento di mobilità in deroga come quantificato dalla normativa vigente in materia.

All'indennità di cui al presente Accordo si applicano i principi stabiliti per l'indennità di mobilità ordinaria relativi alla cumulabilità e alla compatibilità.

L'indennità è sospesa e, quindi, non opera lo slittamento della data finale della stessa, laddove il beneficiario del trattamento si rioccupi con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale.

#### ART.4 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2 interessati a beneficiare dell'indennità ai sensi all'art.1, commi 251 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall'art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 devono presentare domanda alla Regione Puglia per il tramite dei Centri per l'Impiego di competenza, utilizzando l'apposita piattaforma online disponibile sul sistema informativo lavoro *SINTESI*.

Le modalità operative per la presentazione della domanda e la relativa modulistica saranno definite con successivo ALLEGATO TECNICO adottato con apposito Provvedimento del dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che verrà pubblicato sui portali istituzionali della Regione Puglia (Sistema Puglia, Sintesi).

#### ART. 5 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere inviate alla Regione per il tramite dei CPI, a pena di decadenza, **entro il termine di 60 giorni** a partire dalla data che sarà individuata dal succitato Allegato tecnico.

Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 75 del 22 giugno 2020 *"il pagamento dell'indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on-line"* da inviare all'INPS.

#### ART.6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La Sezione Promozione e Tutela del Lavoro procederà ad istruire le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa, al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari alla fruizione dell'indennità di cui al presente Accordo e di adottare gli appositi atti dirigenziali.

Sulla base delle domande pervenute la Regione Puglia invia alla Direzione regionale INPS territorialmente competente gli elenchi dei potenziali beneficiari unitamente a tutte le



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

informazioni richieste dalla Circ. INPS n. 75/2020, ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria.

Le autorizzazioni al trattamento di cui al presente Accordo saranno rilasciate solo previa valutazione positiva della sostenibilità finanziaria da parte di INPS, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e fino alla concorrenza delle risorse disponibili a tal fine destinate.

L'elenco delle autorizzazioni sarà trasmesso all'INPS per gli adempimenti di competenza.

Il provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego sarà pubblicato sul BURP con valore di notifica a tutti gli interessati.

#### ART.7 – RISORSE DISPONIBILI

Per la concessione dell'indennità di cui al presente accordo, viene destinata la somma di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse residue di cui all'art.44, comma 6 bis del D.Lgs. n. 148/2015.

#### ART. 8 – MISURE DI POLITICA ATTIVA

Al fine di promuovere l'uscita dallo stato di disoccupazione dei destinatari del presente Accordo facilitandone il reinserimento lavorativo anche mediante iniziative di lavoro autonomo, sono poste in essere dalla Regione Puglia le seguenti misure di politica attiva da erogarsi per il tramite di diversi soggetti istituzionali.

Il lavoratore, pena la decadenza dal beneficio, dovrà aderire ai percorsi di politica attiva, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n.150/2015 e dalla DGR n.2384 del 19.12.2019 avente per oggetto "Specificazione dei Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del D.Lgs. n. 150/2015 artt.2 e 28 e del DM n.4 dell'11.01.2018."

Le misure di politica attiva individuate nel presente Accordo sono comunicate al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 1, comma 252 della L. n. 145/2018.

##### 1. Obiettivi

L'obiettivo delle misure individuate è quello di attivare e gestire percorsi di ricollocazione rivolti ai lavoratori destinatari del presente Accordo, da attuarsi su due binari distinti e paralleli: uno mirato al riassorbimento dei lavoratori da parte di nuovi investitori coinvolti in eventuali processi di reindustrializzazione dei siti produttivi di provenienza, sulla base della rilevazione dei fabbisogni dell'azienda e in coerenza con il piano industriale presentato, un altro finalizzato alla ricollocazione presso altre aziende del tessuto imprenditoriale locale, rivolto ai lavoratori che non saranno interessati dal suddetto processo di reindustrializzazione.

In particolare, l'Intervento prevede:

- il coinvolgimento dei soggetti competenti a livello territoriale – la Regione Puglia, le OO.SS., Anpal Servizi, i servizi per il lavoro, gli enti di formazione, i nuovi investitori – nella gestione dei servizi e nella individuazione delle misure a supporto del reinserimento e della ricollocazione dei lavoratori interessati, compresa l'eventuale attivazione di tirocini formativi mirati al reinserimento professionale dei lavoratori;
- una accurata analisi delle caratteristiche anagrafiche e professionali dei lavoratori, mirata a ricostruire il quadro delle loro competenze e aspettative;



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

- il supporto, nella prima fase dell'intervento, nella eventuale attivazione di tirocini formativi;
- il supporto al processo di assorbimento dei lavoratori da parte di nuovi investitori interessati a processi di industrializzazione dei siti produttivi di provenienza;
- servizi specialistici a supporto della ricollocazione dei lavoratori non assorbiti nell'ambito dei processi di industrializzazione dei siti produttivi di provenienza presso altre aziende del sistema imprenditoriale locale, anche mediante una intensa e mirata attività di scouting delle opportunità occupazionali.

## 2. Attività e compiti

L'intervento si articola nelle seguenti linee di azione:

- Governance e attivazione delle misure;
- Erogazione dei servizi di reinserimento e ricollocazione:
  - informazione e attivazione dei lavoratori;
  - eventuale attivazione di tirocini formativi;
  - analisi del profilo e delle competenze e orientamento;
  - servizi a supporto dell'inserimento presso nuovi investitori interessati a processi di industrializzazione dei siti produttivi di provenienza;
  - servizi a supporto della ricollocazione presso altre aziende;
- Supporto per l'accesso a percorsi di riqualificazione e di aggiornamento delle competenze

### 2.1 Governance dell'intervento

Laddove sia presente uno specifico Tavolo di crisi già attivo, coordinato dal Comitato Sepac (Task Force regionale) per le attività finalizzate alla reindustrializzazione dei siti e alla ricollocazione dei lavoratori, le attività di governance saranno finalizzate ad ampliare il coinvolgimento e il contributo di diversi attori competenti a livello territoriale al fine di massimizzare l'efficacia dell'iniziativa.

Gli attori coinvolti, in primis Regione Puglia, OO.SS, nuovi investitori, ANPAL Servizi, si riuniranno almeno bimestralmente per il coordinamento, la programmazione e il monitoraggio dell'intervento ed, in particolare, per:

- la definizione e la condivisione delle attività previste dal piano di intervento, con particolare riferimento, nella prima fase, all'eventuale attivazione di tirocini formativi e al riassorbimento dei lavoratori da parte dei nuovi investitori;
- l'identificazione e l'attivazione delle risorse destinate alla attivazione dei tirocini e alla riqualificazione dei lavoratori, sia in funzione del riassorbimento da parte dei nuovi investitori, sia a supporto della ricollocazione presso altre aziende;
- l'identificazione delle più efficaci modalità di realizzazione delle azioni programmate, in special modo in riferimento alla attivazione dei tirocini, al piano di reinserimento presso i nuovi investitori e allo *scouting* delle opportunità occupazionali presso il sistema imprenditoriale locale;
- la rilevazione di eventuali criticità e la tempestiva adozione di misure correttive in corso d'opera;
- il monitoraggio dello stato di avanzamento e degli esiti delle attività.

### 2.2 Erogazione dei servizi di reinserimento e ricollocazione





**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il percorso prende avvio da una sessione informativa di gruppo che, date le attuali misure di distanziamento sociale, sarà realizzata a distanza, cui faranno seguito due fasi:

- la prima finalizzata all'eventuale attivazione di percorsi di tirocinio formativo per tutti i lavoratori destinatari dell'intervento, a seguito di una rilevazione dei fabbisogni di professionalità e competenze;
- la seconda, che proseguirà su due binari distinti:
  - il primo, finalizzato all'assunzione presso nuovi investitori interessati a processi di industrializzazione dei siti produttivi di provenienza dei lavoratori, basato sul supporto all'azienda nella identificazione dei fabbisogni professionali e nel *matching*, attraverso la messa in disponibilità del catalogo dei profili e delle competenze dei lavoratori;
  - il secondo, di supporto alla ricollocazione per coloro che non saranno assorbiti da nuovi investitori, basato sull'orientamento specialistico, l'accompagnamento al lavoro e lo *scouting* delle opportunità occupazionali presso il sistema imprenditoriale locale.

Tutte le attività saranno realizzate con il supporto dagli operatori di ANPAL Servizi.

**a) Informazione e attivazione dei lavoratori**

Tutti i lavoratori saranno coinvolti in una sessione informativa e di primo orientamento di gruppo, che avrà l'obiettivo di:

- fornire tutte le informazioni relative al percorso, ai servizi e alle misure previsti, in riferimento, in particolare:
  - all'eventuale opportunità di accedere, nell'immediato, a tirocini formativi;
  - all'evoluzione del percorso in direzione del riassorbimento presso i nuovi investitori o della ricollocazione presso altre aziende;
- agire sulla resistenza al cambiamento;
- fornire i primi elementi utili alla attivazione dei lavoratori.

Per far fronte agli obblighi di distanziamento derivanti dalla pandemia da Covid-19, le sessioni informative potranno essere realizzate in modalità call conference (skype, zoom...), eventualmente registrate per renderle disponibili successivamente a chi non può partecipare in sincrono o attraverso modalità webinar.

**b) Eventuale attivazione di tirocini formativi**

L'attività prenderà avvio dalla mappatura dei fabbisogni cui seguirà, da parte della Regione Puglia, la pubblicazione di una call rivolta ai lavoratori interessati.

I percorsi di tirocinio avranno una durata di 6 mesi. Al tirocinante potrà essere corrisposta una indennità di partecipazione del valore di euro 450.

Detta indennità sarà riconosciuta esclusivamente nel caso in cui il lavoratore non sia beneficiario di altre indennità o sussidio collegato allo stato di disoccupazione nel periodo di svolgimento del tirocinio.

Nello specifico, saranno realizzate le seguenti attività:

- rilevazione e analisi delle posizioni alle quali destinare i tirocinanti;
- pubblicazione di una call rivolta ai lavoratori, contenente i fabbisogni rilevati;
- incrocio delle posizioni aperte per tirocinio con i profili dei lavoratori candidati, in coerenza con le caratteristiche e le competenze dei lavoratori stessi;





**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

- supporto ai lavoratori nella fase di inserimento nel percorso di tirocinio e nella realizzazione del progetto formativo correlato.

Al termine del tirocinio formativo, sarà rilasciata al tirocinante un'attestazione dei risultati, anche in termini di competenze, regolarmente compilata e firmata dal tutor incaricato. Potranno, inoltre, essere riconosciuti dei crediti formativi per la certificazione delle competenze.

**c) Analisi del profilo e delle competenze e orientamento**

A tutti i lavoratori saranno erogati due colloqui di orientamento individuale, nel corso dei quali saranno rilevate le informazioni utili alla ricostruzione della storia professionale, del profilo, delle competenze ad esso collegate e delle aspettative, sarà identificato un progetto professionale e saranno forniti tutti gli elementi utili alla attivazione per la ricerca di una nuova occupazione.

Tutte le informazioni rilevate e le analisi effettuate saranno riportate in un dossier personale, che sarà elaborato dopo il primo colloquio e condiviso con il lavoratore nel corso del secondo colloquio.

Nello specifico:

- ✓ nel corso del primo colloquio saranno realizzate le seguenti attività:
  - rilevazione, verifica e puntualizzazione delle informazioni utili a completare la storia del lavoratore;
  - analisi del profilo e delle competenze ad esso collegate e analisi delle aspettative;
  - primo orientamento per l'attivazione e la scelta del proprio percorso di politica attiva;
- ✓ nel corso del secondo colloquio saranno realizzate le seguenti attività:
  - puntualizzazione del profilo, delle competenze ad esso collegate e delle aspettative e condivisione dell'esperienza professionale ricostruita;
  - identificazione del progetto professionale coerente con la situazione di partenza e le aspettative;
  - perfezionamento del curriculum vitae;
  - trasferimento di elementi per una maggiore proattività nella ricerca della nuova occupazione;
  - restituzione del dossier personale;
  - sottoscrizione/aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato.

Le informazioni contenute nel dossier personale saranno utilizzate per:

- fornire ai lavoratori, fin dalla fase di primo orientamento, le informazioni utili ad indirizzarli verso i percorsi più in linea con le loro professionalità ed orientarne la ricerca di lavoro;
- individuare gli eventuali percorsi formativi verso i quali orientare i lavoratori, con l'obiettivo di supportarne l'aggiornamento o la riqualificazione delle competenze in funzione della ricollocazione presso altre imprese;
- elaborare un catalogo delle caratteristiche anagrafico-professionali dei lavoratori, ai fini della promozione presso il sistema imprenditoriale.

Qualora dovessero essere ancora attivi gli obblighi di distanziamento derivanti dalla pandemia da Covid-19, i colloqui di orientamento e la rilevazione delle informazioni saranno gestiti a distanza.



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

**d) Servizi a supporto dell'inserimento presso nuovi investitori**

A partire dall'analisi delle caratteristiche dei lavoratori e dei profili, sarà realizzata, contemporaneamente e trasversalmente rispetto alla erogazione dei servizi precedentemente descritti, una attività di supporto al processo di inserimento dei lavoratori presso investitori interessati a processi di industrializzazione dei siti produttivi di provenienza.

In particolare, saranno realizzate le seguenti attività:

- rilevazione e analisi, in raccordo con i nuovi investitori, dei fabbisogni professionali necessari all'avvio e al progressivo mantenimento delle attività, attraverso il supporto alla individuazione delle posizioni da rendere immediatamente disponibili al riavvio del sito, dei profili richiesti e delle competenze collegate al profilo da ricoprire;
- messa in disponibilità dei nuovi investitori del catalogo dei profili dei lavoratori provenienti dal medesimo sito produttivo, previa condivisione con i lavoratori e, a seguire, con gli attori presenti al tavolo di governance;
- integrazione del catalogo dei profili dei lavoratori provenienti dal medesimo sito produttivo precedentemente realizzato, con indicazioni del gap di competenze rispetto ai profili aziendali rilevati, anche al fine di individuare al meglio eventuali percorsi di riqualificazione delle competenze;
- supporto ai lavoratori nella fase di reinserimento nel nuovo contesto lavorativo, a seguito della selezione operata dall'azienda.

**e) Servizi di ricollocazione presso altre aziende**

I servizi qui descritti saranno rivolti esclusivamente ai lavoratori che non verranno riassorbiti presso le aziende di provenienza.

I colloqui di orientamento specialistico interesseranno i lavoratori per i quali, nel corso dei precedenti colloqui, si siano rilevate particolari criticità o esigenze di approfondimento per pervenire alla definizione di un progetto professionale.

L'attività fa riferimento ad interventi mirati ad esplorare, in maniera approfondita, l'insieme delle componenti riguardanti la persona, al fine di favorire un aumento della consapevolezza e conoscenza di sé, dell'autostima e della spinta motivazionale utile a perseguire obiettivi specifici e finalizzati al conseguimento dei risultati auspicati.

In particolare, saranno realizzati colloqui di orientamento che avranno l'obiettivo di ricondurre gli elementi elaborati nelle fasi precedenti al compimento di una scelta professionale. I colloqui saranno strutturati come segue:

- una fase esplorativa di analisi delle competenze del lavoratore, anche eventualmente attraverso lo strumento del Bilancio di competenze, che potrà essere di gruppo o individuale, finalizzata a:
  - facilitare l'acquisizione di capacità di riconoscimento e descrizione delle caratteristiche personali e professionali;
  - favorire una lettura articolata e completa delle competenze possedute;
  - mettere in relazione la mappatura delle competenze realizzata con il contesto socio-lavorativo specifico.

La realizzazione delle attività consta di un unico momento, che può essere di gruppo o individuale.

La fase di gruppo e quella individuale sono indipendenti. La fase di gruppo è tendenzialmente rivolta a coloro che necessitano di un sostegno, sia da parte del gruppo sia dell'orientatore, per iniziare il proprio bilancio di competenze. La fase individuale si rivolge a



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

coloro che hanno raggiunto un grado di autonomia tale da poter appropriarsi, senza il sostegno del gruppo, dei diversi concetti e strumenti utilizzati nell'elaborazione del progetto professionale.

- una fase diagnostica e costruttiva, di supporto alla elaborazione di un progetto professionale, attraverso un incontro individuale, finalizzata a:
  - realizzare una sintesi delle competenze analizzate nella fase precedente per facilitare l'individuazione di un progetto professionale;
  - assistere il lavoratore nella stesura del progetto professionale individuale;
  - formulare un piano di azione condiviso e monitorabile nel tempo.

Nel corso dei colloqui, quindi, il lavoratore sarà supportato nella elaborazione e pianificazione di un piano di azione personalizzato e fattibile e nella scelta del proprio percorso di ricollocazione. In particolare, sarà necessario definire il progetto professionale considerando il profilo di riferimento e tenendo conto degli elementi di prossimità, delle esigenze e dei limiti personali emersi e dei gap di competenze eventualmente riscontrati.

#### *Accompagnamento al lavoro*

Sarà realizzata una azione di supporto e stimolo per la realizzazione delle azioni concordate in funzione dell'obiettivo professionale condiviso nelle fasi precedenti e dei bisogni di volta in volta rilevati.

L'azione di supporto, stimolo e monitoraggio sarà svolta attraverso contatti almeno quindicinali, in presenza o a distanza, volti a:

- segnalare opportunità di lavoro a cui candidarsi e verificare gli esiti;
- segnalare opportunità di formazione e di tirocinio a cui candidarsi e verificare gli esiti;
- fornire indicazioni su modalità e strumenti per la ricerca autonoma;
- fornire sostegno motivazionale;
- condividere le azioni realizzate e individuare e correggere eventuali criticità;
- allenare competenze specifiche per la ricerca attiva.

L'allenamento di specifiche competenze avverrà anche attraverso incontri di gruppo tematici e laboratori nel corso dei quali saranno affrontati argomenti specifici relativi a:

- tecniche e strumenti per la costruzione di un curriculum vitae;
- tecniche per favorire il confronto con realtà aziendali e acquisire autonomia nel percorso di selezione in azienda;
- tecniche e strumenti per supportare la ricerca attiva di occupazione da parte del lavoratore, tramite esempi reali e immediati di utilizzo del canale web, per iscriversi a siti specifici di reclutamento di personale, per candidarsi direttamente a opportunità di lavoro presenti nel territorio di interesse o per creare un profilo completo in uno dei principali social network.

I laboratori saranno anche l'occasione per favorire il coinvolgimento del lavoratore all'interno di gruppi esperienziali che consentono, in maniera realistica ma protetta, di sperimentare strumenti e azioni concrete che potranno poi essere successivamente messe in campo nei confronti di un datore di lavoro vero o più in generale nei confronti delle diverse opportunità di lavoro riscontrabili nel territorio di riferimento. Inoltre, saranno un ulteriore strumento utile a rafforzare l'attivazione del lavoratore, vincendo le resistenze che potrebbero essersi fraposte alla totale disponibilità del lavoratore ad una nuova esperienza professionale.

I lavoratori che nel corso dei colloqui di gruppo e individuali avranno manifestato interesse e propensione all'autoimprenditorialità potranno essere coinvolti in un laboratorio finalizzato a:





**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

- approfondire il livello di conoscenza e consapevolezza dei partecipanti rispetto ai benefici e ai rischi che comporta l'avvio di una attività imprenditoriale;
- fornire ai partecipanti gli strumenti per poter avviare un'impresa: interlocutori istituzionali, enti, procedure amministrative, requisiti personali, incentivi alle imprese e conoscenze giuridiche;
- sperimentare la creazione di un business plan.

#### *Scouting della domanda di lavoro*

Sulla base dell'analisi delle caratteristiche dei lavoratori e dei profili, sarà realizzata, contemporaneamente e trasversalmente rispetto alla erogazione dei servizi precedentemente descritti, una attività di *scouting* delle opportunità occupazionali, da svolgersi mediante la promozione del profilo dei lavoratori, rivolta al sistema imprenditoriale locale.

Inoltre, le attività da realizzare prevedono:

- la promozione dei profili professionali dei lavoratori presso le aziende del territorio di riferimento che manifestano maggiore potenziale occupazionale verso i profili in questione;
- la ricerca sistematica e la messa in disponibilità dei lavoratori delle *vacancies* presenti sul web, riferite ai loro profili professionali.

In riferimento alla prima tipologia di attività saranno realizzate le seguenti azioni:

- realizzazione del database delle aziende da contattare, costruito a partire dalle aziende che, sulla base di una metodologia messa a punto da ANPAL Servizi – che utilizza il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie – abbiano dimostrato una maggiore propensione alla occupazione dei profili dei lavoratori interessati;
- elaborazione di un catalogo dei profili dei lavoratori e delle relative competenze, catalogo che sarà costruito sulla base delle informazioni che saranno rilevate nel corso dei colloqui individuali e collettivi;
- promozione presso le imprese individuate dei profili dei lavoratori e del sistema incentivante collegato alla loro assunzione;
- rilevazione puntuale del fabbisogno occupazionale presso le aziende che abbiano manifestato interesse;
- individuazione, con apposita preselezione, dei lavoratori in possesso delle caratteristiche atte a rispondere ai fabbisogni rilevati e supporto alla selezione.

In riferimento alla seconda tipologia di attività saranno realizzate azioni volte a rilevare sistematicamente le *vacancies* presenti sul web in riferimento ai profili dei lavoratori. Le *vacancies* così rilevate potranno essere messe direttamente a disposizione dei lavoratori, promuovendo la loro autocandidatura, o attivare un processo di preselezione gestito dal Centro per l'Impiego.

In funzione delle opportunità occupazionali individuate, sarà verificata la possibilità di realizzare *Recruitingday* per facilitare e sostenere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fornendo opportunità concrete di preselezione alle imprese e ai lavoratori interessati.

#### **2.3 Supporto per l'accesso a percorsi di riqualificazione e di aggiornamento delle competenze**

Qualora, a seguito di impegno da parte della Regione Puglia, fossero attivate risorse a supporto della riqualificazione, potranno essere realizzate:





**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

- attività di supporto all'accesso a percorsi di aggiornamento delle competenze per l'inserimento presso i nuovi investitori;
- attività di supporto all'accesso a percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze finalizzati alla ricollocazione presso altre aziende.

Nel primo caso, a partire dalla rilevazione di eventuali gap di competenze, i lavoratori identificati dai nuovi investitori per ricoprire le posizioni aziendali disponibili saranno sostenuti nella realizzazione di un percorso di riqualificazione e aggiornamento delle competenze, a partire dalle informazioni relative a:

- profili ed esperienze;
- gap di competenza rilevati in fase di colloqui di orientamento;
- fabbisogni professionali rilevati presso i nuovi investitori, a seguito del confronto tra i profili dei lavoratori e i fabbisogni professionali del nuovo investitore.

I nuovi investitori saranno supportati nella elaborazione di un apposito piano che identifichi i percorsi formativi più idonei da attuare, in coerenza con il piano industriale approvato e con le eventuali misure rese disponibili a livello regionale, nonché nella sua attuazione e nella verifica dell'andamento dei percorsi.

Nel secondo caso (ricollocazione presso altre aziende del sistema locale), ciascun lavoratore sarà sostenuto nella realizzazione di un percorso di riqualificazione e aggiornamento delle competenze, a partire dalle informazioni relative a:

- profili ed esperienze;
- gap di competenza rilevati in fase di colloqui di orientamento;
- fabbisogni professionali rilevati in fase di *scouting* presso le imprese locali.

I percorsi di formazione saranno finalizzati a potenziare l'occupabilità dei lavoratori, garantendo loro la possibilità di acquisire o rafforzare le competenze funzionali ad un più rapido reinserimento nel mercato del lavoro.

I lavoratori saranno sostenuti nella realizzazione del percorso identificato attraverso:

- l'assistenza nelle procedure di adesione e iscrizione ad un percorso formativo coerente con il progetto professionale identificato;
- la realizzazione di incontri periodici per la verifica dell'andamento del percorso di formazione intrapreso e per la rilevazione e risoluzione di eventuali criticità.

Il supporto alla scelta del percorso formativo potrà avvenire anche attraverso l'organizzazione di laboratori dedicati all'accesso alla formazione professionale, durante i quali, a seguito di una presentazione aggiornata del mercato del lavoro locale, con i profili maggiormente richiesti e un focus sui profili dei lavoratori coinvolti, potrà essere previsto l'intervento di Enti di formazione accreditati presenti sul territorio, che presentano i propri cataloghi e i propri corsi, spiegandone le modalità di accesso e di frequenza.

#### NORME FINALI

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei beneficiari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere modificato a seguito di ogni modifica normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

Il presente Accordo verrà pubblicato sul portale Sistema Puglia.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*